



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Villa Guardia

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)

Tel: 031 480157- e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

Circ. n. 226

**Ai Genitori/tutori
delle alunne e degli alunni
Scuola Secondaria di I grado**

Albo OnLine

Sito web

Oggetto: Scuola Secondaria di I grado - monte ore settimanale e annuale – frequenza minima richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico

Visto il D. lgs 59/2004, art. 11 c.1;

Visto il DPR n. 122/2009, art. 2 c.10 e art. 14 c. 7;

Vista la Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483 del 4-3-2011;

Visto il D. lgs 62/2017;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

il DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica ai genitori e ai tutori degli alunni frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I grado quanto segue:

Discipline di studio della Scuola Secondaria di primo grado

Il decreto ministeriale 254 del 2012 (*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*) ha individuato le discipline di studio obbligatorie per gli studenti della scuola secondaria di primo grado:

- Italiano
- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
- Storia

- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- Arte e immagine
- Educazione fisica
- Tecnologia.

A queste discipline la legge 20 agosto 2019, n. 92 ha aggiunto l'insegnamento di Educazione civica, disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici e ruota intorno a tre nuclei tematici principali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Inoltre, per gli studenti che se ne avvalgono, è previsto l'insegnamento della religione cattolica per un'ora settimanale. Gli alunni che non se ne avvalgono possono optare per un'attività alternativa tra quelle proposte dalla scuola o lo studio individuale assistito, oppure possono richiedere l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata.

Monte ore settimanale per ciascuna disciplina

MONTE ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			
Discipline di studio	Classe I	Classe II	Classe III
Religione	1	1	1
Italiano	6	6	6
Storia	2	2	2
Geografia	2	1	1
Inglese	3	3	3
L2 Francese	2	2	2
Scienze	2	2	2
Matematica	4	4	4
Arte	2	2	2
Tecnologia	2	2	2
Musica	2	2	2
Educazione Fisica	2	2	2
TOTALE ORE	30	30	30

Orario annuale obbligatorio

Il quadro orario delle discipline nella scuola Secondaria I grado è regolamentato dall'art.5 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con

DPR n.89/2009, dove si stabilisce quanto segue:

“L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie” (pari a 30 ore settimanali).

Monte ore settimanale e annuale per ciascuna disciplina:

	settimanale	annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitaria	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	1	33

Limite massimo di assenze

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore circa. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

In sintesi

Il limite massimo di assenze è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione). Scuola secondaria di I grado 30 ore settimanali: 248 ore max assenze consentite (pari a 41 giorni) su 990 previste (742, dunque, numero minimo ore richiesto).

Per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, *“le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”*, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, **a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.**

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Deroghe deliberate dal Collegio dei docenti dell'Istituto per l'anno scolastico in corso ai sensi dell'art.11, comma 1 del D.L. n.59, 2004:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente motivati;
2. Terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. Gravi e documentati motivi di famiglia;
4. Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. Assenze per grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori);
6. Adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese;
7. Frequenza a corsi di studio di strumenti musicali presso accademie e conservatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (sistema AFAM).

N.B. Si ribadisce che, pur in presenza di documentazione attestante una delle deroghe sopra elencate, è necessario per il superamento dell'anno scolastico che il docente di ciascuna disciplina disponga di un congruo numero di valutazioni che gli consentano di esprimere in sede di scrutinio finale la valutazione dell'alunno/a.

A tal proposito si ricorda che l'art. 2, comma 10, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 così recita:

“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Cocquio
(documento trasmesso digitalmente)